



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO  
Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

Sez. V civile

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 20843/15 R.G. promossa da:

**Carrozzeria GRS di Ricotta Giuseppe & C. s.n.c.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Torino, v. Salerno n. 64 ed ivi elettivamente domiciliata in c. Tassoni n. 12 presso lo studio dell'Avv. Angelo Massimo Perrini, che la rappresenta e difende per delega in atti.

**Attrice**

contro

**Generali Italia S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Mogliano Veneto, v. Marocchesa n. 14 ed elettivamente domiciliata in Torino, c. Galileo Ferraris n. 3 presso lo studio dell'Avv. Massimo Fossati, che la rappresenta e difende per delega in atti.

**Convenuta**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 01.03.2017:

**parte attrice:** note conclusive 28.02.2017, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

**parte convenuta:** note difensive 28.02.2017, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

Scade il 18/17-17  
Spese 1-3-17  
D. 08-5-17  
R. 20843-15  
C. 16275-17  
Rep. 2501-17  
ACREY

IL GIUDICE DI PACE  
Anna Carlotta Tedeschi

### Motivi della decisione

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c.

Esponeva l'attrice società che, in data 03.07.2015 in Torino, v. Biella all'intersezione con v. Urbino, il proprio veicolo DACIA Lodgy tg. ET 294 XY assicurato RCA con le Generali Italia S.p.A., veniva urtato dal veicolo Ford Transit tg. TO 78744M di proprietà di Banebbai Samira, assicurato RCA con l'Allianz S.p.A., come da CAI sottoscritto con piena confessione dal conducente antagonista Ketatni Ahmed. Domandato il risarcimento dei danni materiali, come da fattura di € 1.136,07, ricomprensiva di IVA alla Compagnia convenuta, veniva formulata l'offerta risarcitoria di € 5.100,00 IVA compresa ed € 500,00 per spese legali, ritenuta non esaustiva.


Assumeva la deducente di aver diritto al risarcimento residuo dei danni materiali subiti, come sopra quantificati e riconosciuti, anche per spese stragiudiziali, da determinarsi in via equitativa.

Costituendosi in giudizio, la convenuta Compagnia eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea, destituita di fondamento probatorio, vieppiù alla stregua dell'importo risarcitorio corrisposto.

La pretesa risarcitoria attorea è fondata.

Le risultanze istruttorie dimostrano la veridicità dell'occorso, come narrato in atto di citazione alla stregua del CAI (doc. 1).

Si osserva che l'art. 143, c. 2 Cod. Ass. prevede che: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.". Con sentenza Sez. Un. n. 10311/06, la Suprema Corte stabiliva che, in detta ipotesi, sono

A handwritten signature in black ink is written over a faint, illegible stamp or set of initials in the bottom right corner of the page.

applicabili gli artt. 2733, c. 3 e 2735 c.c. e che, se sottoscritto da entrambe le parti, il modulo CAI “a doppia firma” ingenera una presunzione *iuris tantum*, valevole nei confronti dell’assicuratore, che può superarla fornendo la prova contraria, ricorrendo ad altra presunzione ovvero in ragioni di altre risultanze di causa; principio di diritto, confermato dalla successiva C.C. n. 16376/10.

Rileva poi l’offerta ricognitiva di debito ex art. 1988 c.c., efficace quale negozio unilaterale recettizio, in quanto precisamente indirizzata al legale difensore della creditrice attrice (docc. 3 e 4).

Ne consegue che la domanda attorea è provata ed accoglibile omnia anche nel quantum residuo di € 1.245,58 IVA compresa (C.C. n. 2237/2005, n. 4438/2001 e n. 11495/2000), oltre interessi legali e rivalutazione, trattandosi di debito di valore, la cui liquidazione è concessa all’attualità (C.C. n. 14202/04).


La modesta differenza estimativa risultante dalla CTU, per cui veniva fissato vano tentativo di conciliazione all’udienza del 18.11.2016, è da imputarsi *in primis* al costo di manodopera oraria di € 42,00 invece di € 45,00 oltre IVA, che il CTU, dr. Roberto Luciano afferma essere conformi sulla piazza, senza precisarne il riferimento (CC II AA di Torino, Confartigianato, CNA Carrozzerie), né l’afferenza alla tipologia di appartenenza della Carrozzeria attorea e dunque, in assenza di precisa motivazione, altresì in riposta ai rilievi del CTP attoreo, P.I. Mario Schiafone ed in pieno contraddittorio anticipato ex art. 195 c.p.c.

Si deve dunque dissentire da detta conclusione.

Lo stesso valga per il costo del materiale di consumo.

Ad ogni buon conto, si richiama la sentenza Tribunale di Torino Sez. IV, n. 3930/2016 e della C.C. n. 9942/16 in proposito alla cennata divergenza estimativa sui costi,

IL GIUDICE  
TRIBUNALE DI TORINO  
Sez. IV



eccepita come inferiore dalla convenuta senza alcun elemento probatorio di riferimento ex art. 2967, c. 2 c.c.


In ordine alle spese stragiudiziali, la domanda attorea è fondata, in quanto prospettata in via risarcitoria. Le spese sostenute nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla L. n. 669/1990 e successive modifiche, divengono una componente del danno da liquidarsi sotto forma di spese vive o giudiziali (cfr. C.C. n. 2275/2006, n. 997/2010). È congrua, in assenza di specifica notula o pro forma, la liquidazione di € 700,00, pari all'importo richiesto decurtato della somma già percepita di € 500,00 dal Patrono dell'attrice (doc. 3), oltre IVA, CPA per le spese stragiudiziali, con riferimento al n. 25 delle Tabelle compensi professionali per valore, allegate al D.M. n. 55/2014.

In ragione di quanto sopra, la convenuta Compagnia va condannata al risarcimento residuo dei danni così come richiesti dall'attrice, sopra determinato e liquidato.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91, c. 1 c.p.c. ed ex art. 4 D.M. n. 55/2014 vengono liquidate come da dispositivo, considerata la natura documentale e l'importanza della causa e con riguardo al *decisum* (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011).

Si pongono definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto e di CTP, Mario Schiafone documentate in € 253,76, oltre IVA e CP e riconoscibili fra gli esposti, rimborsabili anche in assenza di fattura espressamente quietanzata ai sensi del comma 5, lett. a) dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 433/2016

IL GIUDICE IN CAUSA  
Dott. Avv. C. VITTESCHI



**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, così decide:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Carrozzeria GRS di Ricotta Giuseppe & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, del risarcimento residuo dei danni lamentati, che si liquidano in complessivi € 1.245,58, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria, nonché delle spese stragiudiziali, che si liquidano in € 700,00, oltre IVA, CPA per l'attività forense, svolta dall'Avv. Angelo Massimo Perrini.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice cessionaria Carrozzeria GRS di Ricotta Giuseppe & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 1.205,00 per compensi, in € 145,00 per esposti, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/2014 e di CTP, Mario Schiafone documentate e riconoscibili fra gli esposti, liquidabili in € 253,76, oltre IVA e CP.

Si pongono definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, lì 27.04.2017

In Cancelleria il 03.05.2017

IL CANCELLIERE  
ANITA SCALIA

IL GIUDICE DI PACE  
DOTT. GIULIO CARLOTTA PIRESCIO

08/5/17 - 03/05/2017  
IL CANCELLIERE  
ANITA SCALIA